



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

COPIA

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 18/03/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTA, RATE E SCADENZE DELLA TASSA.

L'anno **2014** addì **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore 09:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Sindaco	Presente
VESENTINI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
MARCONI MARTINA	Consigliere Comunale	Presente
OLIOSI LEONARDO	Consigliere Comunale	Presente
MENINI CESARE	Consigliere Comunale - Presidente	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
VALBUSA VANIA	Consigliere Comunale	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
DAL FORNO MARCO	Consigliere Comunale	Presente
MOLINARI ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Consigliere Comunale	Presente
BENINI SILVANO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZI CORRADO	Consigliere Comunale	Presente
FORNARI VALENTINA	Consigliere Comunale	Assente
LUGO MARIA GRAZIA	Consigliere Comunale	Presente
CORDIOLI NICOLA	Consigliere Comunale	Presente
PASINI FRANCESCO	Consigliere Comunale	Presente
PEZZINI ALBINO	Consigliere Comunale	Presente
SACHETTO FAUSTO	Consigliere Comunale	Assente
VICENTINI GIORGIO	Consigliere Comunale	Assente
MORANDINI GIAN LUCA	Consigliere Comunale	Presente

Presenti n. 18 Assenti n. 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria: _____

Uff. proponente: _____

Uff. _____: _____



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

Vista la proposta di deliberazione riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTA, RATE E SCADENZE DELLA TASSA.

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 18
Consiglieri astenuti	n. 6 (Pezzini – Morandini – Lugo – Cordioli – Pasini – Marconi)
Consiglieri votanti	n. 12
Maggioranza	n. 7
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	nessuno

Il Consiglio Comunale approva.

Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno su n. 18 consiglieri presenti essendosi astenuti n. 6 consiglieri (Pezzini – Morandini – Lugo – Cordioli – Pasini – Marconi) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE, CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTA, RATE E SCADENZE DELLA TASSA.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC con decorrenza dal primo gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che i regolamenti per la TARI e per l'IMU sono approvati con specifiche deliberazioni nella seduta odierna;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto in particolare il comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che:

- i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati analiticamente nella deliberazione del bilancio di previsione, in approvazione nella seduta consiliare odierna.

Ritenuto di determinare le seguenti aliquote della TASI:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili)	1 PER MILLE

Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Ritenuto di determinare le seguenti rate e scadenze della Tassa sui servizi (TASI):

- prima rata da versare entro il 16 giugno 2014;
- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
- è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e questo Ente provvederà all'approvazione del bilancio in questa stessa seduta consiliare;

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- 1) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa per i servizi indivisibili(TASI) allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3) Di dare atto che:
 - i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con regolamento allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati analiticamente nella deliberazione del bilancio di previsione, in approvazione nella seduta consiliare odierna.

- 4) Di determinare la seguente aliquota della TASI:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili)	1 PER MILLE

- 5) Di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:
 - prima rata da versare entro il 16 giugno 2014;
 - seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
 - è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014.
- 6) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL PROPONENTE
F.to *Leonardo Oliosi*



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

Allegato

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

INDICE

<u>Art. 1 - Oggetto</u>	3
<u>Art. 2 – Presupposto della TASI e soggetti passivi</u>	3
<u>Art. 3 - Base Imponibile</u>	3
<u>Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</u>	3
<u>Art. 5 – Determinazione della tassa</u>	3
<u>Art. 6 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi</u>	3
<u>Art. 7 – Interessi per la riscossione ed il rimborso</u>	3
<u>Art. 8 – Rimborsi e compensazioni</u>	3
<u>Art. 9 – Dichiarazione TASI</u>	3
<u>Art. 10 – Versamenti</u>	3
<u>Art. 11 – Funzionario del tributo</u>	3
<u>Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento</u>	3
<u>Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente</u>	3
<u>Art. 14 – Norme transitorie</u>	3
<u>Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento</u>	3



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.L.vo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1 commi 639 e ss. della L. 147/2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto della TASI e soggetti passivi

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3 - Base Imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al regolamento comunale sull'imposta municipale propria.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, l'Ente con proprio atto determina per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, già adottate dall'Ente e riferite all'imposta comunale sugli immobili si ritengono applicabili anche ai fini della TASI.

Art. 5 – Determinazione della tassa

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate tipologie e destinazione di immobili ed a determinati settori di attività.
2. I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
Biblioteche, musei e pinacoteche
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Urbanistica e gestione del territorio
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale

3. I costi dei servizi indivisibili alla copertura dei quali è diretta la TASI sono i seguenti:

- a. Acquisto beni
- b. Prestazioni di servizi
- c. Utilizzo beni di terzi
- d. Trasferimenti

I relativi importi di spesa e di entrata della TASI a copertura sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale.

Art. 6 – Limite di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione della tassa, nonché degli oneri di riscossione, il versamento della tassa o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi Euro 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sulla tassa.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a Euro 12,00, comprensivi degli interessi.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. Per gli occupanti tenuti al versamento della quota del 10% della tassa, i limiti di cui ai commi precedenti sono pari ad €. 5,00.

Art. 7 – Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Art. 8 – Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.
3. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione dei tributi locali a debito con quelli a credito con il Comune.

Art. 9 – Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Qualora il Comune debba inviare i modelli di pagamento precompilati ai contribuenti, si rende necessaria la presentazione da parte degli occupanti, tenuti al versamento del 10% della tassa, di un'apposita autocertificazione entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione su modello fornito dal Comune.

Art. 10 – Versamenti

1. La TASI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l'anno precedente.
3. Qualora il Comune debba inviare i modelli di pagamento precompilati, e tali modelli non venissero ricevuti dai contribuenti entro i 5 giorni lavorativi antecedenti le scadenze pubblicate dall'Ente, i contribuenti stessi dovranno recarsi presso gli uffici preposti al fine di ottenere il rilascio del modello. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento.

Art. 11 – Funzionario del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 12 – Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad €. 300,00 entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti da effettuare a favore del Comune. La domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 rate mensili per importi fino a 1.000,00 euro;
 - b. fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 euro;
3. E' fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di concedere ulteriori rateazioni con differente modulazione delle rate.
4. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

Art. 13 – Accertamento con adesione del contribuente

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs 218 del 19 giugno 1997.

Art. 14 – Norme transitorie

1. Per il primo anno di applicazione della tassa, le autocertificazioni di cui all'art. 9 comma 5 devono essere presentate da tutti gli occupanti tenuti al versamento della tassa nella misura del 10% entro il 30 aprile 2014, al fine di consentire al Comune l'invio dei modelli di pagamento precompilati qualora dovuto.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

C.F. 0034663 023 9 - Tel. 045/6339800 - Fax 045/6370290

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MENINI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI DR. GIOVANNI